

**Avv. Claudio Moscati**  
Via Savenella, 2 - 40124 Bologna  
051/6449658 – fax 051 3391495  
claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

**Tribunale Civile di Bologna**

**Sezione lavoro**

**Ricorso in riassunzione ex artt. 353 e 354 cpc  
e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc**

della signora **D'Amore Raffaella Paola**, nata a Napoli il 7/11/1961, e residente ad Imola (BO) via Bergullo n. 16/a, CF. DMRRFL61S47F839J, rappresentata ed assistita dall'avv. Claudio Moscati (CF. MSC CLD 64 HO4A944Z), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo in Bologna Via Savenella n. 2, in forza di procura apposta in calce al presente atto.

Le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate al n. fax 051/3391495 e/o PEC – avvclaudiomoscati @ ordineavvocatibopec.it.

**contro**

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerche**, in persona del Ministro in carica p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna**, in persona del legale rappresentante p.t.

\*\*\*

**in punto**

riassunzione a seguito di sentenza della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro – n. 74/2019, dichiarativa di nullità della sentenza di primo n. 1125/2017 emessa da Tribunale Lavoro di Bologna – dott. Filippo Palladino – nella causa RG. 1504/2017 avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio pre ruolo svolti su posti di "sostegno", ai fini del computo dei medesimi nel quinquennio previsto per la mobilità su posto comune, nonché a vedersi riconosciuti tutti gli anni di servizio pre ruolo svolti presso scuole paritarie, con gli effetti e diritti tutti a tale accertamento conseguenti.

\* \* \*

**Il giudizio di primo grado RG 1504/2017**

**Il ricorso e le relative domande.**

Con ricorso RGL 1504/2017, recante anche domanda cautelare, la Prof.ssa D'Amore, dopo aver svolto per anni attività di docenza presso istituti partitari, anche su posti di sostegno, chiedeva al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

**A) in via cautelare e di urgenza** di ordinare alle amministrazioni resistenti di:

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

- consentire alla ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, per il trasferimento da posto di sostegno sul posto comune di cui è causa (classe di concorso A045 già A017), adottando tutti i conseguenti provvedimenti/atti necessari allo scopo;
  - computare tutto il periodo di servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente presso gli istituti paritari indicati in atti, e quindi della anzianità di servizio ivi maturata, ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018, adottando tutti i conseguenti provvedimenti/atti necessari allo scopo
- b) in ogni caso emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.

**B) nel merito di:**

I) accertare e dichiarare, che gli anni di servizio pre ruolo svolti dalla ricorrente su posti di sostegno, sono validi a tutti gli effetti ai fini del superamento del vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e che, conseguentemente, la ricorrente ha assolto al relativo obbligo di permanenza quinquennale; dichiarare quindi che la ricorrente ha diritto a partecipare alle operazioni di mobilità su posto comune a partire dall'a.s. 2017/2018;

II) conseguentemente condannare e/o ordinare, alle Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutte le determinazioni necessarie per il riconoscimento definitivo dei servizi pre ruolo sul sostegno ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune.

III) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini delle operazioni di mobilità nonché della ricostruzione di carriera, l'intero servizio svolto, anteriormente alla data di assunzione in ruolo (1.9.2014), presso le scuole/istituti paritari indicati nel presente ricorso (cfr. punto 2 pagg. 2 e 3);

IV) conseguentemente condannare e/o ordinare, le Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, a provvedere all'adozione degli atti e/o provvedimenti necessari per il riconoscimento di detto servizio quale titolo valutabile anche ai fini della mobilità, con la conseguente attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo, da sommarsi a quello già riconosciuto alla ricorrente, di 84 punti, comunque del diverso punteggio che dovesse risultare accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia.

V) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

A fondamento delle proprie domande la ricorrente, dopo aver riferito di essere stata assunta dalla amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato quale docente "...per un posto SO-  
STEGNO e per l'insegnamento di DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI (A017)" con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2014, e con sede di assegnazione presso l'Istituto Superiore Alberghetti di Imola (BO) (doc. 1), metteva in evidenza che prima di tale assunzione aveva svolto svariati anni di servizio sia presso la scuola pubblica (docc. 2 - 8) che presso istituti/scuole "paritarie" (docc. 9 - 16), così come qui di seguito riassunto.

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

Contratti con la scuola pubblica

Anno Scolastico	Dal	Al	Scuola Servizio	Tipo Contratto		
				31/08	30/06	SB/ST
1999/2000	15/10/99	30/07/00	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA		X	
2000-2001	14/09/00	30/06/01	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA		X	
2003-2004	27/10/03	31/01/04	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA			X
2003-2004	17/02/04	29/06/04	MANFREDI - TANARI BOLOGNA			X
2004-2005	28/09/04	08/06/05	MANFREDI - TANARI BOLOGNA		X	
2004-2005	20/06/05	04/07/05	MANFREDI - TANARI BOLOGNA		X	
2005-2006	01/09/05	05/07/06	MANFREDI - TANARI BOLOGNA		X	
2006-2007	01/09/06	06/07/07	MANFREDI - TANARI BOLOGNA		X	
2007-2008	01/09/07	30/06/08	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA		X	
2008-2009	01/09/08	30/06/09	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA		X	
2009-2010	01/09/09	31/08/10	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA	X		
2010-2011	02/09/10	30/06/11	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA		X	
2011-2012	03/09/11	30/06/12	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA		X	
2012-2013	06/09/12	05/07/13	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA		X	
2013-2014	06/09/13	05/07/14	IST PAOLINI CASSIANO - IMOLA		X	

Contratti annuali con scuole paritarie

Anno Scolastico	Dal	Al	Scuola Servizio	Tipo Contratto		
				31/08	30/06	S B
1986/87	18/10/1986	09/09/87	ISTITUTO MANZONI BOLOGNA L.R.	X		
1987/88	10/09/87	09/09/88	ISTITUTO MANZONI BOLOGNA L.R.	X		
1988/89	10/09/88	28/01/89	ISTITUTO MANZONI BOLOGNA L.R.	X		
1988/89	11/01/89	09/09/89	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1989/90	18/09/89	09/09/90	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1990/91	19/09/90	09/09/91	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1991/92	18/09/91	09/09/92	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1992/93	14/09/92	09/09/93	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1993/94	20/09/93	09/09/94	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1994/95	19/09/94	07/09/95	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1995/96	09/09/95	07/09/96	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1996/97	09/09/96	06/09/97	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1997/98	15/09/97	05/09/98	ISTITUTO ARCHIMEDE IMOLA L.R.	X		
1998/99	27/01/99	16/06/99	ISTITUTO SUORE VISITANDINE CASTEL SAN PIETRO BO			X
2001/02	17/11/01	03/07/02	ISTITUTO ALDINI VALERIANI BO		X	
2002/03	28/09/02	12/10/02	ISTITUTO ALDINI VALERIANI BO			X

La ricorrente quindi dava atto di aver chiesto la ricostruzione di carriera in relazione a tutti i rapporti in preruolo sopra riassunti (doc. 8), riconosciuti solo in parte dall'amministrazione (10 anni) con solo riguardo a quelli svolti presso la scuola pubblica e non anche quelli svolti presso le scuole paritarie (doc. 19).

La ricorrente poi, faceva presente che era in servizio sul sostegno (AD00 già AD03) presso l'Istituto Paolini - Cassiano di Imola, e di aver svolto nel corso del preruolo, e nello specifico negli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007 (presso l'Istituto Manfredi - Tanari di Bologna) e negli aa.ss. e 2007/2008 e 2008/2009 (presso l'Istituto Paolini Cassiano) servizi sul sostegno, ed avendo quindi superato i

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

“cinque” anni di permanenza obbligatoria su detto posto, ha manifestato il suo diritto al passaggio sul posto comune (A045 già A017) sin dall’anno scolastico (2017-2018).

Allo scopo la ricorrente aveva formalmente chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale di Bologna che la sua domanda di passaggio sul posto comune venisse accolta senza riserve stante la descritta situazione (doc. 22), ma l’ufficio ha, di fatto, rigettato la richiesta (doc. 23).

Nel termine previsto dall’O.M. 221/2017 la ricorrente aveva quindi comunque presentato domanda di passaggio sul posto comune, ed in particolare sui posti per la classe di concorso A045 (ex A017), presente presso l’IIS Paolini – Cassiano di Imola (doc. 24) e si è determinata ad agire in giudizio sia in via cautelare che per il merito, al fine di vedersi riconosciuti i servizi sul sostegno svolti durante il preruolo, nonché i servizi svolti, sempre nel corso di detto periodo, presso le scuole partitarie, e ciò anche ai fini della mobilità per l’a.s. 2017/2018.

**In punto di diritto**, la ricorrente fondava la propria azione sulle seguenti argomentazioni che qui di seguito si ripropongono integralmente.

**I. Sul diritto al passaggio su “posto comune” per maturato superamento del vincolo quinquennale sul “sostegno”.**

L’art. 23 del CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/2018 (così come del resto i CCNI relativi ai precedenti anni scolastici) prevede che “ *Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti ..... i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio*”. Al punto 9) del medesimo articolo è altresì previsto che “ *L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato ...*”.

Tale assunto trae origine dall’art. 127 comma 2 del Dlgs 297/1994, in cui si dice che i docenti di sostegno “... dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune...”, nonché dai provvedimenti in tema di assunzione in ruolo del personale di sostegno che si sono susseguiti nel tempo.

Orbene, tale disciplina impedisce pertanto ai docenti immessi in ruolo su posto di sostegno di poter chiedere, prima del superamento del quinquennio su tale tipologia di posto, il passaggio su posto comune, escludendo nei fatti la rilevanza, ai fini del computo del predetto quinquennio, del servizio prestato, sempre su posto di

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

sostegno, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato effettuati prima della immissione in ruolo (e cioè nel corso del c.d. pre-ruolo).

Sul tema si è oramai consolidato un rilevante orientamento giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Roma ord. n. 100027/2016; Tribunale di Milano ord. 8805/2016; Tribunale di Taranto decreto 22616/16; Tribunale di Sondrio decreto inaudita altera parte 609/2016; Tribunale di Grosseto ord. 2392/2016; Tribunale di Pisa ord. 3665/2016; Tribunale di Trieste ord. 2284/2016; Tribunale di Trieste decreto 2729/2016; Tribunale di Cuneo ord. 1875/2016; Tribunale di Frosinone ord. 7953/2016; Tribunale di Trieste sent. 3/2017; Tribunale di Ravenna sent. 55/2017 – doc. 25) secondo il quale deve ritenersi che il servizio dell'insegnante di sostegno prestato sulla base di un contratto a tempo determinato non possa considerarsi diverso da quello prestato sulla base di un contratto a tempo indeterminato (a seguito di immissione in ruolo).

Ed infatti, come già la giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di evidenziare rispetto alla questione relativa alla piena equiparazione dei lavoratori a termine e di quelli a tempo indeterminato in materia di progressione economica legata all'anzianità di servizio effettivamente prestato (cfr. Corte Cass. Sez. Lav. n. 22550/2016), la normativa dell'Unione Europea impone di assicurare ai lavoratori con contratto a tempo determinato parità di trattamento economico e giuridico rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, anche attraverso la disapplicazione della normativa nazionale eventualmente contrastante con tale principio, salvo che tale disparità sia giustificata da ragioni oggettive.

Norma di principale riferimento è, come oramai è più che noto, l'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato laddove, alla clausola 1, lett. a), fissa quale fondamentale obiettivo quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo in particolare il rispetto del principio di non discriminazione, il quale trova una formulazione espressa nella successiva clausola 4 "*Principio di non discriminazione*", in particolare ai punti 1 e 4 in cui si dice:

*"1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (...)"*

*"4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".*

Trattasi questo di principio della disciplina europea di portata generale in quanto norma dell'Unione di particolare importanza che stabilisce prescrizioni minime di tutela non suscettibili di interpretazione restrittiva (CGCE 13 settembre 2007, C-307/2005, Del Cerro Alonso, tale orientamento è stato successivamente ribadito da CGCE 15.4.2008), applicabile a prescindere dalla natura, pubblica o privata, del datore di lavoro (si veda la recente Corte 8 settembre 2011 nel procedimento C-177/10, che riprende l'orientamento già consolidato dalle sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., punti 54-57; 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino, punti 40-43; causa C-180/04, Vassallo, punti 32-35, nonché Del Cerro Alonso,

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

punto 25) che presenta un contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, comportante l'efficacia diretta della disposizione dell'Unione, anche a prescindere da una norma interna di recepimento (cfr. in particolare i punti 27 e 28 della citata sentenza CGCE Del Cerro Alonso; v. altresì CGCE Impact).

Ciò significa che tale norma deve trovare applicazione immediata nei confronti dello Stato nazionale, anche a prescindere dalla esistenza di una normativa interna di recepimento (invero non necessaria in relazione alle norme comunitarie c.d. *self executing*) ovvero anche in presenza di una norma interna difforme che comporterebbe per il Giudice, nell'impossibilità di interpretare la normativa nazionale in modo conforme alle prescrizioni della clausola, l'obbligo di applicare la disposizione dell'Unione, eventualmente disapplicando disposizioni nazionali difformi (cfr., in ordine al potere-dovere di disapplicazione in presenza di un contrasto tra norma interna e norma comunitaria con effetto diretto, *ex multis* Corte Cost. 125/2009 e le sentenze della Corte di Giustizia, CGCE 19 gennaio 2010, causa C 555/07, Kukukdeveci; CGCE 22 aprile 2010, causa C-486/08, Impact; CGCE, 14 ottobre 2010, causa C-243/09 Fuu; CGCE 5 ottobre 2004 cause riunite C-397-01, C-403-01, Pfeiffer).

E' documentato che la ricorrente, nel corso dei lunghi anni di precariato, abbia svolto la propria prestazione lavorativa anche su posti di sostegno, ed in particolare:

- a.s. 2005/2006 presso l'Istituto Manfredi – Tanari per supplenza fino al termine per le attività didattiche – 18 ore settimanali e per il periodo 1.9.2005 – 30.06.2006 (doc. 5)
- a.s. 2006/2007 presso l'Istituto Manfredi – Tanari per supplenza fino al termine per le attività didattiche – 18 ore settimanali e per il periodo 1.9.2006 – 30.06.2007 (docc. 4 – 4 bis)
- a.s. 2007/2008 presso l'Istituto Paolini – Caßsiano per supplenza fino al termine per le attività didattiche – 18 ore settimanali e per il periodo 1.9.2007 – 30.06.2008 (doc. 5);
- a.s. 2008/2009 presso l'Istituto Paolini – Cassiano per supplenza fino al termine per le attività didattiche – 18 ore settimanali e per il periodo 1.9.2008 – 30.06.2009 (doc. 6).

Vista la tipologia dei contratti sopra indicati e, quindi, la riconducibilità della prestazione svolta alla normale attività didattica sul sostegno, è di tutta evidenza come, in virtù dei principi sopra espressi, e nella assenza di ogni idonea motivazione in merito ad una pretesa diversa considerazione delle medesime prestazioni prima e dopo l'assunzione in ruolo, anche essi debbano essere interamente computati ai fini della maturazione quinquennio di cui si discute.

La ricorrente ha pertanto maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018 ben sette anni di servizio sul sostegno (di cui quattro durante il pre ruolo e tre dalla data di assunzione in ruolo), ed ha quindi senz'altro titolo di poter accedere alla procedura di mobilità per il passaggio sul posto comune.

## **II. Sul diritto al riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti presso scuole/istituti paritari.**

Come precisato la ricorrente svolto per molti anni (ben 14), prima della assunzione in ruolo, servizio presso diverse scuole (oggi) paritarie, così come riepilogate alle pagg. 2 e 3 del presente ricorso (cfr. docc. 9 -16).

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

Come è noto le norme che regolamentano la ricostruzione di carriera sono il DL 370/1970 agli artt. 2 e 3 e l'art. 485 del Dlgs 297/1994, che prevedono come debba essere riconosciuto a tali fini il servizio svolto dal docente non di ruolo presso le scuole statali e non statali parificate o pareggiate.

Con legge n. 62/2000 è stato riformato il comparto delle scuole non statali abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo e/o affiancando alle previgenti tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate), l'unica categoria costituita dalle scuole "paritarie", comprensive anche di quelle degli enti locali. Inutile dire che trattasi di scuole, allora come oggi, sono tutte volte ad assicurare una adeguata formazione degli alunni, conformemente ai programmi ministeriali, e a rilasciare quindi titoli di studio legalmente validi.

Il personale docente pertanto era, ed è tutt'oggi (cfr. DL 250/2005), chiamato a svolgere attività di docenza del tutto riconducibile a quella della scuola pubblica statale, ed in quanto tale ha diritto a che i servizi svolti presso gli istituti oggi definiti come "paritari" siano computati a pieno titolo una volta immessi in ruolo.

Nonostante quanto appena evidenziato, il servizio effettuato presso le scuole paritarie (già pareggiate e/o legalmente riconosciute) non è ritenuto dalla amministrazione valutabile ai fini della ricostruzione di carriera e conseguentemente neppure ai fini del punteggio, tanto che anche il CCNI 2017-2018 sulla mobilità stabilisce appunto che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"* (cfr. pag. 79 del CCNI).

Non vi è dubbio che le determinazioni assunte dall'amministrazione sono del tutto illegittime e, in quanto tali, debbono essere disapplicate. Ed infatti, sul pieno riconoscimento dei servizi in discussione, si sta consolidando, ancora una volta, un importante orientamento della giurisprudenza del lavoro. Tra le tante pronunce cautelari e di merito (cfr. in via esemplificativa: Tribunale di Roma sent. nn. 2651, 2652 e 2962/2017 – doc. 26), di particolare interesse è la **sentenza n. 97, depositata in data 6 aprile 2017, del Tribunale di Parma** (doc. 27) che nei seguenti termini motiva in ordine alla equiparazione tra scuole paritarie e statali e, quindi, circa al buon diritto del personale docente a vedersi integralmente riconosciuto il servizio presso le prime:

*"La L. n. 62/2000 ha espressamente affermato che: "il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1, cc. 1 e 3). In ragione di questo principio, sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. n. 62/2000, la successiva L. n. 27/2006, la C.M. 15/06/2000 n. 163, il D.M. n. 267/2007 e il D.M. n. 83/2008). In particolare, la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati debbano: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art. 2, c. 2, del D.L. 03/07/2001, n. 255, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi statali e i servizi paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta di-*

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

sposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica ai sensi dell'art. 12, c. 2, delle Disposizioni sulla legge in generale, alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente, stante la constatata previsione del CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, c. 6, e 485, cc. 1 e 2, del D.Lgs. n. 297/1994, ove si prevede il riconoscimento, "agli effetti della carriera", del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (c. 1) o presso le scuole elementari "parificate" (c. 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, utilizzando una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/2005, convertito in L. 27/2006, che, all'art. 1 bis ("norme in materia di scuole non statali"), prevede espressamente che: "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota 04/08/2010, n. 0069064, ha riconosciuto che la L. n. 62/2000 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie, che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici, che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 287". Inoltre, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota 04/08/2010, n. 0069064, ha sottolineato il fatto che: "le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (cfr. Cons. di Stato sent. n. 1102/2002). In modo analogo si è pronunciata la giurisprudenza del lavoro, secondo cui "va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000, n. 62, 'norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione', pubblicata sulla G.U. 21103/2000, n. 67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già 'riconosciute' ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di Stato - conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio d'insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, c. 2, del D.L. n. 255/2001, che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del persona-



**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

*le docente, ha previsto testualmente che 'i servizi d'insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali'; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010, che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n., 62/2000 'mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici, che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297' " (cfr. Trib. di Rimini, sez. lav., sent. n. 64/2014).*

*In conclusione, non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e d'imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità, sia ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi, per legge, la medesima dignità e le medesime caratteristiche."*

Si veda altresì l'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 16877/2016 (doc. 28), laddove, nel ribadire che "La legge riconosce l'equiparazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggono i requisiti e si impegnino a dare attuazione alla prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa; la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che subito dopo l'approvazione della legge n. 62 del 10.3.2000 (Norme per la parità scolastica), l'art. 2 comma 2 del DL n. 255 del 3/7/2001 (conv. in L. 333/01) ha disposto che: <<I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", conclude ritenendo il CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017 (identico sul punto a quello per l'a.s. 2017/2018), ove dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera", essere in pieno contrasto con le disposizioni di legge menzionate, tanto da dover essere disapplicato ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult cpv e comma 3 quinquies del Dlgs 165/2001.

Ciò premesso, e richiamati anche su questo punto i principi di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CEE, è evidente come il servizio svolto dalla ricorrente nel periodo 1987-2003 presso le scuole e gli istituti indicati in punto di fatto (pagg. 2-3), poi confluite/i

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

nell'ambito delle c.d. scuole "paritarie", debba essere completamente considerato ai fini della ricostruzione di carriera e, comunque, per il riconoscimento della anzianità e del punteggio maturato.

Con particolare riguardo alle operazioni di mobilità di cui è causa, si chiede che vengano riconosciuti n. 84 punti (6 punti per anno X 14 anni di servizio su paritarie = 84), o comunque il diverso punteggio che dovesse risultare accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, da sommarsi al punteggio maturato dalla ricorrente sul servizio di ruolo (6X2= 12), sul preruolo nella scuola statale (6X13=78), per la situazione di famiglia (9) e per i titoli (19).

**La costituzione dell'Amministrazione e la fase cautelare.**

Costituitasi l'avvocatura dello Stato per l'Amministrazione in sede cautelare il giudice di primo grado si pronunciava a favore della ricorrente con ordinanza in data 30.6.2017 in cui si ordinava al MIUR di *"...consentire alla ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2017-2018 per il trasferimento su posto comune"*.

Tale ordinanza non veniva impugnata da parte avversa

**Il merito e la sentenza.**

Nel giudizio di merito le parti ad integrazione delle difese svolte hanno prodotto memorie difensive autorizzate, ove la parte ricorrente ha ribadito i principi e le pronunce giurisprudenziali (producendo ulteriori precedenti), posti a fondamento del riconoscimento dei periodi di pre ruolo sul sostegno per il superamento del vincolo quinquennale, e così anche del riconoscimento dei servizi svolti nelle scuole paritarie/parificate/pareggiate.

Il giudice di primo grado, discussa la causa, accoglieva il ricorso della prof.ssa D'Amore, con sentenza n. 1125/2018, con le seguenti motivazioni:

*Le domande attoree sono due .*

*Con la prima la ricorrente chiede riconoscersi il suo diritto a partecipare alle operazioni di mobilità su posto comune , contestando il fatto che non le sia consentito di presentare domanda di trasferimento su cattedra normale per mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto , ai fini del conseguimento del requisito del quinquennio di insegnamento su posto di sostegno .*

*Appare pacifico che la ricorrente abbia svolto servizio su posto di sostegno per oltre cinque anni, considerando anche il periodo di servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in forza di contratti a tempo determinato e computando i periodi lavorativi svolti presso istituti paritari .*

*Ritiene questo giudicante che tali periodi debbano essere computati, non riscontrandosi motivi oggettivi per i quali, ai fini della mobilità, il servizio prestato presso istituti paritari non debba essere valutato, essendo sostanzialmente omogeneo sul piano professionale; diversamente opinando, parrebbe configurarsi una palese violazione dell'art.3 della Costituzione che, in materia contrattuale, può essere rilevata dal giudicante .*

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

*Ciò premesso, la domanda attorea deve essere accolta per le motivazioni, che integralmente si richiamano, già espresse in caso analogo da questo Tribunale con ordinanza del 25.5.2016 (est. dott. Carlo Sorgi).*

*La seconda domanda riguarda il riconoscimento dell'intero servizio svolto anteriormente alla data di assunzione in ruolo; la domanda riguarda il servizio svolto presso scuole (oggi) paritarie, mentre la ricorrente ha già ottenuto l'integrale ricostruzione di carriera in relazione ai servizi pre-ruolo svolti presso scuole pubbliche.*

*Il ricorrente ritiene che anche il servizio presso scuole paritarie debba essere integralmente considerato ai fini della ricostruzione di carriera, poiché l'interpretazione contraria, pur validamente sostenuta in giurisprudenza, darebbe luogo a discriminazioni ingiustificate.*

*Ed invero, come affermato da Tribunale di Salerno, sent. n.2422/2017 (est. dott. Caterina Petrosino), che integralmente si richiama, la legge n.62 del 2000, che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.*

*Al termine di ampia ricognizione della normativa e della giurisprudenza la sentenza afferma che risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto in scuole paritarie, stante l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e dei titoli di studio rilasciati, onde non può che concludersi per la illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari; diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 della Costituzione), non essendovi ragione, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, per distinguere tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche; ne consegue che le disposizioni contrattuali che precludono la valutabilità del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie vanno disapplicate.*

...

- 1)Accerta che la ricorrente ha superato il limite di permanenza quinquennale sul sostegno e che ha quindi diritto di partecipare alle operazioni di mobilità su posto comune a partire dall'anno 2017/2018*
- 2)Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto l'intero servizio svolto anteriormente alla data di assunzione in ruolo*
- 3)Condanna le amministrazioni resistenti ad adottare atti e provvedimenti necessari per il riconoscimento di tale diritto anche ai fini della mobilità.*
- 4)Compensa le spese di lite.*

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

**Il giudizio di appello RG. 522/2018 e la sentenza di nullità**

Con ricorso in appello depositato in data 6 luglio 2018 l'Amministrazione ha impugnato la menzionata sentenza chiedendone la riforma, sostenendo la sua pretesa illegittimità per due distinti motivi, il primo in relazione alla parte della pronuncia in cui viene accolta la domanda sul superamento del vincolo sul sostegno, ed il secondo in relazione all'avvenuto riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti su scuole partitarie/pareggiate o comunque legalmente riconosciute.

In questo giudizio la prof.ssa D'Amore si è ritualmente costituita, precisando ulteriormente le proprie difese come da atto che si allega (cfr. fascicolo giudizio di appello), chiedendo il rigetto dell'appello stante la sua infondatezza.

All'esito della discussione della causa all'udienza del 29 gennaio 2019 la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 74/2019 pubblicata in data 21 febbraio 2019, senza prendere alcuna posizione sul merito della vertenza, si pronunciava dichiarando “...la nullità della sentenza n. 1125 / 6.1.2.2017 – 6.4.2018 e dispone la remissione al primo Giudice per l'integrazione del contraddittorio. Compensa le spese del grado”.

Secondo la Corte nel giudizio, in pretesa violazione dell'art. 102 cpc, sarebbero “... rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, e cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie di mobilità subirebbe una modifica a seguito del riconoscimento in favore della D'Amore dei titoli azionati, sia la concorrenza sul posto comune richiesto e sia per il maggior punteggio riconosciuto in ragione del servizio prestato nelle scuole partitarie”.

A seguito di questa sentenza la prof.ssa D'Amore, che nel frattempo in esecuzione della sentenza n. 1125/2018 era stata ammessa a svolgere servizio, presso l'IIS Paolini Cassiano sul posto comune per la classe di concorso A045 per l'a.s. 2018/2019, ha ricevuto comunicazione in data 28.3.2019 (doc. C) da parte dell'Ufficio V dell'Ambito Territoriale di Bologna, con la quale si è disposto che:

1. In esecuzione della sentenza della Corte di appello di Bologna sezione lavoro n. 74/2019 il trasferimento da posto di sostegno a posto comune della docente D'Amore è annullato con conseguente ripristino della sua titolarità su posto di sostegno presso l'IIS Paolini Cassiano
2. Fino al termine del corrente anno scolastico, la docente D'Amore Raffaella Paola continuerà a prestare servizio su posto comune (c.c. A045) presso l'IIS Paolini Cassiano.

In ragione di questo provvedimento, che in questa sede impugna quale illegittimo atto consequenziale alla pronuncia di nullità della Corte di Appello di Bologna, la ricorrente si riserva di svolgere specifica domanda cautelare in corso di causa.

\*\*\*

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

**Tutto ciò premesso**

La prof.ssa **Raffaella Paola D'Amore**, come sopra rappresentata e difesa, richiamate tutte le deduzioni in fatto, le argomentazioni in diritto, le allegazioni documentali e le conclusioni di cui al ricorso RG 1504/2017, che in questa sede integralmente di ripropongono, vista le motivazioni della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 74/2019 riassume la causa ai sensi di legge

**precisando che**

- potendo identificare tra i potenziali controinteressati alla vertenza i docenti inseriti nelle graduatorie per la classe di concorso A045 (già A017) SCIENZE ECONOMICO – AZIENDALI,
- la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi similari a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata (cfr. per tutte TAR Lazio nn. 176, 177, 178 e 179 del 2009), e che in tale senso si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici ordinari, riconoscendo esplicitamente che: *"... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nella apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto ..."* (cfr. Tribunale di Genova sez. Lavoro RG 3578/2011 provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito del MIUR – e così moltissime altre);
- tale forma di notifica ad oggi è sistematicamente autorizzata dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, in particolare laddove in cui si tratta della esclusione/ depennamento del personale docente da graduatorie;
- tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>
- la ricorrente, nel riassumere il giudizio avanti al Tribunale del Lavoro di Bologna, ha quindi interesse a che l'integrazione del contraddittorio ritenuta necessaria dal giudice di appello sia consentita con questa modalità e quindi

**CHIEDE**

che l'ill.mo Giudice adito, fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti,

**VOGLIA**

autorizzare la notificazione del presente **ricorso in riassunzione** e del provvedimento di fissazione di udienza:

- 1) quanto agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come docenti inseriti nelle graduatorie per la classe di concorso A045 (SCIENZE ECONOMICO – AZIENDALI) tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR nella parte dello stesso all'uopo destinata: del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo della ricorrente e delle amministrazioni resistenti; della data dell'udienza
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un'unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

**e che quindi**

Voglia accogliere nel merito della controversia le seguenti

**conclusioni**

per i motivi tutti di cui in atti, e previa disapplicazione delle norme di legge contrastanti con i principi dettati dalla normativa europea citata in atti, nonché dei conseguenti atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso, tra cui da ultimo il provvedimento di annullamento del trasferimento dal posto di sostegno a posto di cui alla comunicazione in data 28.3.2019 da parte dell'Ufficio V dell'Ambito Territoriale di Bologna:

**I) accertare e dichiarare**, che gli anni di servizio pre ruolo svolti dalla ricorrente su posti di sostegno, sono validi a tutti gli effetti ai fini del superamento del vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e che, conseguentemente, la ricorrente ha assolto al relativo obbligo di permanenza quinquennale; dichiarare quindi che la ricorrente ha diritto a partecipare alle operazioni di mobilità su posto comune a partire dall'a.s. 2017/2018;

**II) conseguentemente condannare e/o ordinare**, alle Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutte le determinazioni necessarie per il riconoscimento definitivo dei servizi pre ruolo sul sostegno ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune.

**III) accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini delle operazioni di mobilità nonché della ricostruzione di carriera, l'intero servizio svolto, anteriormente alla data di assunzione in ruolo (1.9.2014), presso le scuole/istituti paritari indicati nel presente ricorso (cfr. pag. 3);

**IV) conseguentemente condannare e/o ordinare**, le Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, a provvedere all'adozione degli atti e/o provvedimenti necessari per il riconoscimento di detto servizio quale titolo valutabile anche ai fini della mobilità, con la conseguente attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo, da sommarsi a quello già riconosciuto alla ricorrente, di 84 punti, comunque del diverso punteggio che dovesse risultare accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia.

**V) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.**

\*\*\*

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, anche da perdita di *chanche*, che, nell'eventualità, conseguiranno alla ricorrente a causa della mancata partecipazione alle operazioni di mobilità da posto su sostegno a posto comune.

\*\*\*

#### **Dichiarazione ai fini del contributo unificato**

Ai fini e agli effetti del D.P.R. 115/02 si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato, il contributo unificato dovuto è pari ad euro 259.

\*\*\*

Si producono

A) copia conforme della sentenza n. 49/2017 Corte di Appello di Bologna nella causa RG 522/2018

B) Fascicolo di parte del giudizio RG 1504/2017 contenente i seguenti documenti:

- fascicolo di parte del giudizio di appello RG 522/2018

- 1) contratto di assunzione a tempo indeterminato
- 2) certificato di servizio ISS Manfredi – Tanari in data 21.6.2006
- 3) contratto a tempo determinato con IIS Manfredi Tanari in data 1.9.2005
- 4) contratto a tempo determinato con IIS Manfredi Tanari in data 1.9.2006
- 4 bis) dichiarazione di servizio IIS Manfredi Tanari in data 8.5.2017
- 5) contratto a tempo determinato con IIS Paolini - Cassiano in data 31.08.2007
- 6) contratto a tempo determinato con IIS Paolini - Cassiano in data 1.9.2008
- 7) certificato di servizio IIS Paolini - Cassiano in data 8.5.2015
- 8) dichiarazione dei servizi in data 30.9.2014
- 9) certificato servizi ITC Manzoni – Scuola legalmente riconosciuta in data 20.6.1990
- 10) certificato servizi ITC Archimede – Scuola legalmente riconosciuta in data 5.9.1998
- 11) contratto di assunzione Istituto Suore Visitadine in data 8.2.1998
- 12) contratti a tempo determinato Comune di Bologna, quale ente gestore di Istituti di scuola media secondaria superiore per l'a.s. 2001/2002
- 13 – 15) contratti temporanei con Comune di Bologna – Istituto Aldini Valeriani
- 16) Riepilogo contributi INPS
- 17) lettera impugnativa contratti a termine

**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna


051/6449658 -- fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it -- avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

- 18) sentenza Trib Lavoro Bologna n. 863/2016
- 19) decreto di ricostruzione carriera in data 18.3.2016
- 20) CCNI Mobilità a.s. 2017/2018
- 21) OM 221/2017
- 22) PEC avv. Moscati in data 27.4.2017
- 23) risposta Ufficio V Ambito Territoriale USR Bologna in data 5.5.2017
- 24) domanda mobilità a.s. 2017/2018
- 25) giurisprudenza in tema di computabilità del servizio sul sostegno
- 26) sentenze Tribunale di Roma nn.2651, 2652 e 2962/2017
- 27) sentenza Tribunale di Parma n. 97/2017
- 28) ordinanza Tribunale di Napoli n. 16877/2016
- 29) dichiarazione ISS Paolini Cassiano prot. 4942 in data 9.5.2017
- 30) stato di famiglia della ricorrente.
- C) provvedimento di annullamento trasferimento in data 28.3.2019 dell'Ufficio V dell'Ambito Territoriale di Bologna

Bologna, 11 aprile 2019

Avv. Claudio Moscati



**Procura speciale**


Io sottoscritta **D'Amore Raffaella Paola**, nata a Napoli il 7/11/1961, e residente ad Imola (BO) via Bergullo n. 16/a, CF. DMRRFL61S47F839J, delego a difendermi e rappresentarmi nel presente giudizio, ed in ogni sua fase e grado, l'Avv. Claudio Moscati (MSC CLD 64 HO4 A944Z) del Foro di Bologna, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, ivi compresa espressamente quella presentare istanze, transigere la controversia, di farsi sostituire e rappresentare, e di eleggere domicilio ovunque occorrer possa. Ai fini della presente causa eleggo domicilio presso e nello Studio del suddetto avvocato in Bologna Via Savenella n. 2.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui al Dlgs 196/2003 e di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, pertanto, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali.

D'Amore Raffaella Paola



visto per autentica



**Tribunale di Bologna**

***Depositato in Cancelleria***

Oggi **16 APR. 2019**



Il Funzionario  
Il Direttore Amm. VO  
Dot. Maria A. Castriotta



N. R.G. Lav. 1031/2019

Cron. n. \_\_\_\_\_



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE

Il Giudice del Lavoro, dott. Chiara Zompi

Letto il ricorso in riassunzione presentato da RAFFAELLA PAOLA D'AMORE con  
l'avvocato MOSCATI CLAUDIO

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

visto l'art. 415 c.p.c.

**F I S S A**

per la comparizione personale delle parti e la discussione  
l'udienza del 25/06/2019 alle ore 09:45 ,  
nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n. 1.

Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c., autorizza la notifica del ricorso:

- ai controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR nonché sul sito internet dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna e inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della suddetta pubblicazione;

- al MIUR mediante notifica del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Bologna il 18/04/2019

Il Giudice del lavoro  
Chiara Zompi

**Tribunale di Bologna**

Copia conforme all'originale

Bologna

**29 APR. 2019**



Il Funzionario/Il Collaboratore  
*Raf*

Il Cancelliere



\_\_\_\_\_

Predisposta copia autentica in data \_\_\_\_\_

